

Delibera n. 123/2016

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 27 ottobre 2016,

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ed in particolare gli articoli 6 (*“Inammissibilità di deroghe e limitazioni”*), paragrafo 1, e 9 (*“Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni”*), paragrafo 3;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** l’articolo 10 (*“Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti”*), comma 4, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale *“qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”*;

- VISTA** la ricevuta di avvenuta consegna del reclamo presentato in prima istanza a Trenitalia S.p.a. dal sig. Andrea Ciccolella, in data 16 luglio 2016;
- VISTO** il reclamo presentato all’Autorità, in data 31 agosto 2016, prot. ART 6299/2016, dal sig. Andrea Ciccolella, che lamentava di aver pagato a Trenitalia S.p.a. un sovrapprezzo di 5 euro per l’acquisto di un biglietto a bordo treno, dopo aver avvisato all’atto della salita il personale di accompagnamento, rilevando in particolare come, arrivato in data 11 luglio 2016 alla stazione di Montefiascone per prendere il treno n. 7585 delle 17:01 per Attigliano-Bomarzo, si era trovato nell’impossibilità di acquistare il biglietto per assenza di biglietteria o distributori automatici e punti di vendita alternativi;
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. 6374/2016 del 5 settembre 2016, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Trenitalia S.p.a., prot. ART 7083/2016, del 27 settembre 2016;
- VISTO** il punto 3 della parte III delle condizioni generali di trasporto di Trenitalia S.p.a., ove si stabilisce che *“[è] ammesso, senza applicazione delle previste soprattasse e penalità, l’acquisto a bordo del treno, limitatamente al percorso effettuato dal treno stesso, di alcune tipologie di biglietto e l’effettuazione di limitate operazioni (es. Concessione speciale III e VIII), esclusivamente per i viaggiatori che partono da stazioni durante il periodo in cui la biglietteria sia chiusa, a condizione che: - non ci siano self-service o non siano funzionanti; - non siano presenti punti vendita alternativi (AdV e PVT) previo avviso al personale di bordo, come riportato nell’allegato 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali e fatto salvo quanto diversamente riportato al punto Irregolarità ed abusi delle tariffe n.39 e n.40 di ogni singola Regione. In caso di mancato resto il Personale di Accompagnamento rilascia una ricevuta di mancato resto utilizzabile o rimborsabile entro un anno”*;
- VISTO** il paragrafo 5 (Irregolarità ed abusi), della tariffa 39/8/Lazio, della parte III delle condizioni generali di trasporto di Trenitalia S.p.a., ove si prevede che *“[i]l viaggiatore che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto di corsa semplice dietro pagamento di un sovrapprezzo di €5,00”*;
- CONSIDERATO** che la risposta fornita da Trenitalia S.p.a. al passeggero in data 10 agosto 2016, a fronte della richiesta di rimborso presentata dallo stesso in data 16 luglio 2016, nega il rimborso del sovrapprezzo di 5 euro sulla base della previsione contrattuale di cui al citato paragrafo 5;
- CONSIDERATO** che, alla luce del quadro normativo di riferimento sopra riportato, oltre che dell’articolo 7 (*“Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni*

all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, si ritiene che la previsione di cui al suddetto paragrafo 5 possa trovare applicazione soltanto nell’ipotesi in cui la biglietteria della stazione di partenza sia chiusa, i self-service non ci siano o non siano funzionanti, e non risulti comunque disponibile, nella predetta stazione o in prossimità della stessa, alcuna modalità di vendita dei biglietti;

RILEVATA l’assenza, presso la stazione di Montefiascone, sia della biglietteria che delle emettitrici automatiche;

CONSIDERATO che, come emerge dalla citata nota di risposta di Trenitalia S.p.a. prot. ART 7083/2016, la stazione di Montefiascone è servita da tre punti vendita autorizzati di biglietti, di cui il più vicino a 600 metri, e ritenuto che un punto vendita biglietti a 600 metri di distanza dalla stazione di partenza non possa essere considerato “in prossimità” della stessa;

RITENUTO che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, per aver violato il divieto di applicare un sovrapprezzo comunque denominato nel caso di rilascio a bordo treno di un biglietto qualora non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille) ed euro 5.000,00 (cinquemila);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica

della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it;

5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di cui al punto 4, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1666,66 euro (milleseicentossessantasei/66), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "*sanzione amministrativa delibera 123/2016*". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC.

Torino, 27 ottobre 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi